

**Doppie sanzioni
fiscali e penali:
la Corte Ue è
incompetente**

Giovanni Negri > pagina 46

Sanzioni. Sul rischio di violazione del principio di *ne bis in idem* i giudici europei si dichiarano non competenti

Fisco-penale, la Corte Ue si ferma

Non è stato individuato un collegamento con il diritto comunitario

Giovanni Negri

MILANO

■ La Corte di giustizia europea passa la mano sul *ne bis in idem*. E, mentre si attende il giudizio della nostra Corte costituzionale, dichiara la propria incompetenza a intervenire sull'**intreccio tra sanzioni penali e tributarie** alla luce del grado di afflittività delle seconde a confronto delle prime. Una questione assai dibattuta e che discende dalla pronuncia dell'anno scorso della Corte dei diritti dell'uomo, che ha sancito l'illegittimità, nell'ambito societario, dell'abbinamento tra misure penali e amministrative (nel caso sanzioni inflitte da Consob). La Corte Ue con ordinanza della Nona sezione datata 15 aprile ha gettato la spugna dopo essere stata chiamata in campo dal Tribunale di Torino nell'ottobre 2014.

In questione c'era la compatibilità con il diritto dell'Unione europea dell'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000. Il procedimento riguarda il rappresentante legale di una società che, secondo il quadro accusatorio, non aveva versato entro i termini di legge le ritenute dovute per poco più di 120 mila euro. Per questi fatti era già stato processato, in sede tributaria, condannato al versamento, sia pure rateizzato, di 178 mila euro.

Successivamente era partito il procedimento penale, nel corso del quale il giudice torinese divergenze interpretative fra, da un lato, la giurisprudenza della

Corte (sentenza Åkerberg Fransson, C-617/10) e quella della Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenze Engel e altri c. Paesi Bassi dell'8 giugno 1976; Grande Stevens c. Italia del 4 marzo 2014, e Nikänen c. Finlandia del 20 maggio 2014) e, dall'altro, la giurisprudenza nazionale. Orientamenti diversi che riguarderebbero non solo la natura penale o meno della specifica sanzione tributaria, ma anche, se si qualificasse la misura come sanzione penale, la esistenza o meno della violazione del divieto del principio del *ne bis in idem* quando a carico dell'imputato, «per lo stesso fatto», è stato avviato un procedimento penale.

La Corte europea, nell'ordinanza, fa riferimento al fatto (evidentemente prospettato dal Tribunale di Torino) che la nostra Cassazione avrebbe ammesso l'accoppiata tra misura penale e amministrativa. Per la Cassazione, infatti, la disposizione penale si è aggiunta alla generale previsione di illecito amministrativo. La norma penale sarebbe sì centrata sul medesimo fatto, ma invece sarebbe ancorata a presupposti temporali e di fatto nuovi e diversi. Non emergerebbe quindi un problema di cumulo di sanzioni, ma, piuttosto, un eventuale concorso apparente di norma penale e amministrativa.

Per il Tribunale di Torino, questa posizione della Cassazione è assai problematica perché una soprattassa nella misura del

30% dell'importo non versato ha una evidente natura penale, rendendo così, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria (sia della Corte Ue sia della Corte dei diritti dell'uomo), attuale una verifica sulla violazione del principio di *ne bis in idem*.

La Corte Ue però sottolinea che «nell'ordinanza di rinvio, infatti, non si riscontrano elementi che consentano di considerare che il procedimento principale riguardi l'interpretazione o l'applicazione di una norma di diritto dell'Unione diversa da quelle presenti nella Carta. La menzionata ordinanza, peraltro, non dimostra affatto che il procedimento principale veriti su di una normativa nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta».

In particolare, prosegue l'ordinanza, contrariamente alla precedente pronuncia Åkerberg Fransson, la disciplina nazionale in discussione nel procedimento principale riguarda il mancato versamento di ritenute alla fonte relative all'imposta sul reddito e non violazioni di obblighi in materia di Iva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

